



Commercio al dettaglio Obblighi particolari per la fornitura

Questa scheda riguarda la fornitura (consegna) di sostanze e preparati pericolosi a utilizzatori privati.

Primi passi

Chi intende inserire prodotti chimici nel proprio catalogo, deve avere in chiaro i seguenti punti:

- **Tutte le informazioni richieste riguardanti il prodotto sono disponibili e presentate in modo corretto?**
 - È disponibile una scheda di dati di sicurezza (SDS) aggiornata?
 - Altri dettagli importanti contenuti sull'etichetta o nelle schede tecniche sono presentati in modo corretto?
- **Qual è lo status del prodotto dal punto di vista della legislazione sulle sostanze chimiche?**
 - Il prodotto rientra nel campo di applicazione del diritto in materia di prodotti chimici?
 - Si tratta di un prodotto chimico "normale" (sostanza, preparato), un biocida, un prodotto fitosanitario o un concime?
- **Il fornitore ha assicurato la conformità?**
 - Il prodotto si trova nel registro dei prodotti chimici (www.rpc.admin.ch)?
 - Il prodotto è autorizzato (omologato) in Svizzera (per i biocidi o per i prodotti fitosanitari)
 - elenco dei biocidi omologati: www.rpc.admin.ch?
 - elenco dei prodotti fitosanitari: www.psm.admin.ch?
 - Le etichette e la scheda di dati di sicurezza sono conformi (indirizzo in Svizzera, lingua o lingue della regione di vendita)?
- **Per quali impieghi e a quali utilizzatori è destinato il prodotto?**
 - Il prodotto è destinato e autorizzato alla vendita agli utilizzatori professionali e/o privati (categoria di utilizzatori)?
 - Quali sono le disposizioni speciali per la fornitura (consegna)?
 - In quali regioni linguistiche il prodotto deve o può essere venduto?

Se non è possibile rispondere in modo inequivocabile a queste domande, occorre rivolgersi al fornitore, per ottenere le informazioni necessarie.

Principi importanti per la fornitura

- I prodotti chimici possono essere offerti o forniti solo per gli impieghi e le categorie di utilizzatori (utilizzatori privati e/o professionali) indicati dal produttore.
I prodotti chimici del gruppo 1 non possono essere forniti agli utilizzatori privati. Questo vale anche per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lett. a e b (vedi scheda C07)
- Altri divieti di consegna per singole sostanze e certi preparati (miscele) si trovano nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, vedi www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico).
- Prodotti chimici del gruppo 2, come pure gli spray al pepe, possono essere venduti anche a utilizzatori privati.

Per i prodotti del gruppo 2 valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- **Informazione:** i clienti devono essere informati esplicitamente sui pericoli, sui mezzi di protezione necessari e sullo smaltimento conforme alle regole.
- **Libero servizio:** il libero servizio è escluso.
- **Consegna a minorenni:** nessuna consegna a persone sotto i 18 anni, ad eccezione di minorenni che devono impiegare tali prodotti a titolo professionale (apprendisti). È vietata pure la consegna alle persone non aventi l'esercizio dei diritti civili.

- **Conoscenze specifiche:** La consegna può avvenire solo sotto la supervisione di una persona con le conoscenze specifiche (vedi scheda C04).
- **Obbligo di comunicazione:** aziende che consegnano questo tipo di prodotti chimici a clienti privati, devono designare e comunicare all'autorità cantonale una persona di contatto per i prodotti chimici (vedi scheda C03).

Obbligo di diligenza

All'infuori delle disposizioni riportate in questa scheda, per la fornitura di prodotti chimici resta comunque sempre valido il dovere di diligenza generale. Ciò significa che anche il commerciante deve osservare le indicazioni del fabbricante riprese sull'etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza. Tra queste si possono citare anche i consigli di prudenza (p. es. "Conservare fuori della portata dei bambini").

Conservazione di prodotti chimici

- I prodotti chimici devono essere conservati in imballaggi conformi ed etichettati correttamente in maniera chiara e separati da altra merce come derrate alimentari, mangimi o medicinali.
- I prodotti chimici che possono reagire fra di loro, devono essere conservati separati. Indicazioni su possibili pericoli si trovano sulla scheda di dati di sicurezza.
- Chi conserva prodotti chimici particolarmente pericolosi (prodotti del gruppo 1 e del gruppo 2) deve far sì che essi non siano accessibili a non addetti.

Obbligo di ripresa

Chi consegna prodotti chimici pericolosi a utilizzatori privati è tenuto a riprenderne i resti e a smaltirli conformemente alle regole. La ripresa di piccole quantità è gratuita. Per i biocidi e i prodotti fitosanitari, l'obbligo di ripresa vale anche per gli utilizzatori professionali.

Distribuzione di campioni promozionali

I prodotti chimici del gruppo 1 e del gruppo 2, come pure gli spray al pepe, non possono essere distribuiti a persone private a scopo pubblicitario.

Deroghe per la consegna di prodotti chimici a utilizzatori professionali nel commercio al dettaglio.

Il divieto di consegna per i prodotti chimici del gruppo 1, per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lett. a e b, come pure la consegna di campioni dei gruppi 1 e 2 non si applica alla consegna a utilizzatori professionali anche se sono minorenni (p. es. apprendisti).

Nell'ambito del dovere di diligenza, chi consegna è obbligato, in maniera ragionevole, a verificare che l'utilizzatore sia realmente un utilizzatore professionale.

Per gli altri utilizzatori professionali del settore, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata solo su richiesta.

Ulteriori informazioni e schede

Altre schede inerenti a diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch o presso i [servizi cantionali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch.

Commercio al dettaglio – consegna agli utilizzatori privati

	Possibilità di fornitura (consegna) ¹				Obblighi del venditore		
	Consegna a utilizzatori privati permessa?	Consegna a persone non aventi l'esercizio dei diritti civili permessa?	Consegna al libero servizio permessa?	Consegna di campioni a utilizzatori privati permessa?	Comunicazione della persona di contatto?	Conoscenze specifiche per il fornitore necessaria?	Informazioni sulle misure di protezione e sullo smaltimento necessari?
Prodotti chimici del gruppo 1 ²	No	No	No	No	Non concerne		
Biocidi e prodotti fitosanitari ³ Gruppo 2 lett. a e b ²	No	No	No	No	Non concerne		
Prodotti chimici del gruppo 2 ²	Sì	No	No ⁵	No	Sì	Sì	Sì
Prodotti per l'autodifesa (Spray al pepe)	Sì	No	No	No	Sì	Sì	Sì
Altri prodotti chimici	Sì	Sì	Sì	Sì	No ⁴	No	No

¹ Osservare i divieti e le limitazioni per la consegna di prodotti chimici dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi (OR-RPChim) : www.bafu.admin.ch/limitazioneprodottochimico. Per carburanti per motori (benzina e diesel) valgono altre prescrizioni.

² Gruppi di prodotti chimici: vedi allegato.

³ Biocidi e prodotti fitosanitari sono riconoscibili dal numero di omologazione / autorizzazione CHZnnnn, CH-20yy-nnnn oppure EU-nnnn (biocidi) o numero W-nnnn (prodotti fitosanitari).

⁴ Su richiesta comunicazione della persona di contatto per i prodotti chimici alle autorità cantonali.